



PROTOCOLLO PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE IN STATO DI VULNERABILITÀ

PIA SOCIETÀ SAN GAETANO



**Protocollo per
la tutela dei minori
e delle persone
in stato di vulnerabilità**

Pia Società San Gaetano

Sommario

Premessa.....	8
I. Principi fondamentali.....	10
II. Glossario.....	12
III. Regolamento interno alla Congregazione.....	19
A) Strutture.....	19
B) Procedure.....	25
C) Risorse.....	34
D) Documenti e atti normativi di riferimento.....	36
IV. Programmi educativi e formazione.....	38
V. Sigle e abbreviazioni.....	42
VI. Approvazione.....	43

*È inevitabile che avvengano scandali
ma guai all'uomo a causa del quale avviene lo scandalo*
(Mt 18,7)

Premessa

Questo protocollo vuole essere uno strumento per le nostre comunità che sono a servizio delle parrocchie a loro affidate o che gestiscono opere e per le persone che condividono il nostro carisma pastorale ed educativo con lo stile della Pia Società San Gaetano di Vicenza. È stato elaborato alla luce della legislazione ecclesiastica e civile, con una prospettiva globale, perché siamo presenti in Italia e in Paesi dell'America Latina e dell'Africa. Presenta le procedure che ci permetteranno di agire nel migliore dei modi nella cura e nella prevenzione degli abusi sui minori e sugli adulti fisicamente o psicologicamente vulnerabili, che sono presenti nelle nostre parrocchie e nelle opere a noi affidate. Tutti i religiosi della Pia Società San Gaetano, assieme agli altri membri della Famiglia carismatica denominata "Famiglia di don Ottorino" (in particolare le Sorelle nella Diaconia e gli Amici di don Ottorino), e i collaboratori consacrati e laici devono conoscere e aderire a questi orientamenti.

Siamo consapevoli che molti degli elementi di cura e protezione proposti sono ancora nelle loro fasi iniziali. Sarà, pertanto, compito di tutti noi assumere queste norme come un

invito ad approfondire la responsabilità che abbiamo nella missione che ci è stata affidata. Questo protocollo ha come scopo di indicare le strutture e le procedure atte a prevenire e scongiurare o gestire correttamente questo tipo di delitti. Raccolge il lavoro che si sta compiendo nella Chiesa e recepisce le disposizioni magisteriali e disciplinari di Papa Francesco¹, assumendo come guida gli Orientamenti dati dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori (<https://www.tutelaminorum.org>), da ogni Conferenza episcopale dei Paesi in cui è presente la Congregazione Pia Società San Gaetano², e la procedura giudiziaria di ciascun Paese; esprime anche la sollecitudine della nostra Congregazione per i denunciati e per i denunciati, per le vittime e per i carnefici.

Papa Benedetto XVI, nella sua lettera ai cattolici d'Irlanda, sottolineava che: "soltanto un'azione decisa portata avanti con piena onestà e trasparenza potrà ripristinare il rispetto e il benvolere"³.

1 *Lettera al popolo di Dio* del 20 agosto 2018; Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" di papa Francesco, *Vos estis lux mundi*, 07.05.2019, aggiornata il 25.03.2023 [abbr. *VELM*]. Inoltre da parte del Dicastero per la Dottrina della fede, *Vademecum* (05.06.2022).

2 Si terrà conto in particolare degli orientamenti provenienti dalla Conferenza Episcopale Italiana, poiché la sede della Congregazione si trova in Italia (Vicenza).

3 Benedetto XVI, *Lettera pastorale ai cattolici d'Irlanda*, Vaticano, 19.03.2010, n. 11.

I. Principi fondamentali

1. Come religiosi della Pia Società San Gaetano dichiariamo che qualsiasi abuso sui fanciulli e sulle persone vulnerabili, oltre a essere un *delitto*, è un *peccato gravissimo*, ancor più se il colpevole è colui al quale erano stati affidati questi soggetti deboli nell'ambito ecclesiale, alla luce della fiducia che la collettività generalmente ripone in coloro che, per dichiarata vocazione, si sono presentati al servizio dei più indifesi all'interno della Chiesa.
2. Tale abuso è una condotta contraria al Vangelo e ai valori della vita consacrata e ministeriale. Distrugge la testimonianza evangelica e l'integrità umana e spirituale delle vittime. Costituisce grave scandalo nel popolo di Dio, per questo condanniamo e contrastiamo ogni forma di abuso e di comportamento inappropriato e irrispettoso perpetrato da chiunque nei confronti di minori o di adulti in stato - permanente o temporaneo - di vulnerabilità.
3. Prendiamo le distanze dai casi di abusi compiuti da religiosi, presbiteri o diaconi, ed eventualmente da nostri confratelli (anche nel caso in cui, purtroppo, non fossero venuti alla luce per essere perseguiti), come pure da chiunque altro, e condividiamo la scelta di perseguire i colpevoli canonicamente e civilmente con le vie che la legge mette a disposizione a tutela dei più piccoli e dei fragili.
4. Dichiariamo che intendiamo trattare ogni forma di re-

clamo o denuncia in modo serio, rapido e compassionevole, in conformità con i dettami della giustizia naturale e canonica. Ci impegniamo a far sì che i nostri ambienti comunitari, pastorali ed educativi siano sicuri per tutti i minori e gli adulti in stato di vulnerabilità.

5. Vogliamo esprimere la nostra disapprovazione a ogni forma di comportamento complice o di insabbiamento di questi gravi delitti, ripugnamo ogni azione tesa ad aiutare l'accusato a eludere le investigazioni dell'autorità, a sottrarsi alle ricerche da essa effettuate, ovvero ogni omertoso silenzio serbato da coloro che sono formalmente chiamati a rendere la loro testimonianza o ad assumersi le loro responsabilità di governo.
6. La Congregazione si impegna alla presa in cura delle vittime e a compiere quegli atti di giustizia e comprensione richiesti dagli avvenimenti.
7. Ci impegniamo a garantire una costante proposta formativa, mirata a educare i nostri religiosi e i loro collaboratori a uno stile sinodale di cura verso i più deboli, a edificare insieme un ambiente di tutela e di protezione verso di loro, a garantire la vigilanza corresponsabile verso qualsiasi atteggiamento o comportamento che metta in pericolo la loro dignità e la loro incolumità.

II. Glossario

- *Abusante*: una persona che commette un abuso.
- *Abusato*: una persona, un bambino o un adulto vulnerabile che subisce un abuso.
- *Abuso*: l'abuso è un comportamento nei confronti di minorenni, o di adulti vulnerabili⁴ che consiste nell'approfittare della disparità nella relazione per cagionare un danno fisico, psicologico, morale o giuridico. È un qualsiasi atto o comportamento improprio che faccia uso della violenza - psicologica o fisica - con l'intenzione di dominare l'altro per raggiungere un proprio obiettivo. Le forme più frequenti di abuso sono: somatico (o fisico), psicologico (o emozionale), sessuale, violenza assistita, incuria, abuso online, di coscienza, spirituale.
- *Abuso fisico*: è inteso come aggressione fisica volontaria che produce lesioni fisiche o mentali. Comprende anche il coinvolgimento in pratiche magiche, esorcistiche, forme di abuso iatrogeno⁵ e abuso dei mezzi di correzione.
- *Abuso psicologico*: può consistere nella ripetizione di comportamenti o di modelli di relazione che portano il M/V a ritenere che vale poco, che non è amato, non è desiderato, oppure nella presenza di biasimo protratto, isolamento forzato, critiche, disparità e preferenze accordate ad altri,

4 Da ora sempre indicati con la sigla M/V.

5 Relativo ai farmaci, inteso come eccesso o difetto di cure.

canzonatura, omissioni di attenzione.

- *Abuso sessuale*: consiste nel coinvolgimento del M/V, da parte di un partner preminente, in attività sessuali anche non caratterizzate da violenze, ma che comunque il M/V non conosce e alle quali non può, in ragione del suo livello di sviluppo, acconsentire. L'ignoranza o l'errore circa l'età o la condizione non costituisce circostanza attenuante o esimente.

Tipi di abuso sessuale:

- ✓ *violenza sessuale*: consiste nell'obbligare una persona a subire, a compiere o ad assistere ad atti di ordine sessuale, in particolare qualsiasi atto di penetrazione genitale, o orale, senza il consenso della vittima. Può avvenire in spazi pubblici, ma spesso si tratta della forma più nascosta delle violenze domestiche.
- ✓ *abuso sessuale vero e proprio*: è un'azione che ha un significato sessuale nei confronti di un M/V. Di solito consiste nel toccare le zone erogene del M/V da parte dell'aggressore o anche nel forzare il M/V a toccare l'abusatore.
- ✓ *abuso sessuale improprio*: è l'esposizione dei M/V ad atti sessuali, come ad esempio:
 - a. mostrare i genitali
 - b. mostrare rapporti sessuali.
 - c. masturbazione.
 - d. sessualizzazione verbale.
 - e. esposizione alla pornografia.

In altri termini, per *abuso sessuale* si intendono tutti i delitti contro il sesto comandamento consistenti:⁶

- a. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
 - b. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile ovvero che abbia abitualmente un uso imperfetto della ragione;
 - c. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche.⁷
- *Abuso di autorità*: uso improprio del potere o della posizione di responsabilità che si verifica ogni volta che la persona agisce contro o fuori dal campo stabilito dalla legge stessa, dalla Regola di Vita e dai regolamenti, oltre la sua potestà o le competenze legate all'ufficio esercitato.
 - *Abuso di coscienza*: si verifica quando la coscienza, come sede del libero giudizio, viene controllata, manipolata o sostituita, e la persona crede di agire liberamente e correttamente, mentre, al contrario, agisce secondo gli interessi

6 VELM 1 §1.

7 Il *Vademecum* all'art. 6 specifica l'età della vittima di tali delitti e il Dicastero competente in base alla fascia d'età. (cfr anche CIC can. 1398 §1,2,3 entrato in vigore l'8 dicembre 2021).

e gli orientamenti del manipolatore.

- *Abuso spirituale*: qualsiasi manipolazione relazionale, con argomenti di contenuto religioso-spirituale, che tende a dominare o controllare, violando la libertà interiore di un'altra persona, e quindi influisce o compromette la sua relazione personale con Dio o con il proprio mondo interiore di valori e convinzioni.
- *Accusato*: la persona che è sotto accusa, incolpata. La persona contro cui è espressa una lamentela, una denuncia di abuso sessuale o altro tipo di abuso.
- *Bullismo*: comportamento prevaricatore di natura fisica e/o verbale, caratterizzato da molestia e aggressività, sempre di natura intenzionale e reiterato.
- *Cyberbullismo*: forma di bullismo esercitata attraverso strumenti digitali come social media, chat o e-mail, con l'intento di offendere, minacciare o umiliare qualcuno.
- *Cyberstalking*: persecuzione o molestie ripetute tramite mezzi digitali, finalizzate a intimidire o controllare una persona.
- *Condotta inappropriata*: ogni condotta, anche legittima ad altri soggetti, che risulti ambigua con lo stato di vita consacrata o di vita coniugale o al ruolo educativo che si riveste (atteggiamenti seduttivi, equivoci, eloquio volgare o svalutante, direttività, ecc).
- *Efebofilia*: attrazione sessuale primaria o esclusiva degli adulti nei confronti degli adolescenti (13-18 anni); si ha anche quando un adulto fa affidamento su immagini di

adolescenti per ottenere la propria eccitazione sessuale e raggiungere l'orgasmo.

- *False denunce di abuso*: la natura difficilmente oggettivabile degli indicatori di abuso, gli errori interpretativi possono portare a denunce incerte o infondate. Tuttavia, bisogna prestare attenzione sia alle “vere” quanto alle “false denunce”.
- *Minore*: minore è chi non avendo ancora compiuto 18 anni si trova in una situazione tale da non essere ancora del tutto in grado di decidere in maniera consapevole, libera e responsabile dei propri atti e di fronte a quelli altrui.
- *Molestia sessuale*: consiste in un abuso che non implica segni fisici, ma che provoca comunque gravi danni alla personalità del M/V. Sono esempi di molestia sessuale far assistere ad atti sessuali fra adulti o a spettacoli pornografici.
- *Pedofilia*: devianza sessuale che si manifesta con azioni, ricorrenti impulsi e fantasie erotiche che implicano attività sessuali con bambini prepuberi sotto i 13 anni, quando l'abusante ha almeno 5 anni più del bambino.
- *Persona in stato di vulnerabilità*⁸: si intende - in modo più estensivo rispetto all'*adulto vulnerabile* - «ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere

8 Dicastero per la Dottrina della Fede, *Vademecum* (2022), n. 5.

o comunque di resistere all'offesa» (art. 1 § 2, b VELM).⁹

- *Prevenzione*: il concetto di prevenzione deriva dalla parola latina *praevenire* che significa “agire in anticipo” o “preservare” e si riferisce generalmente a misure o programmi per impedire eventi indesiderati o loro sviluppi. In senso più stretto, la prevenzione degli abusi può essere concepita come una procedura atta a ridurre le possibilità di provocare ferite al corpo e all'anima e, nello stesso tempo, favorire modelli di relazione e contesti positivi.
- *Privacy*: il diritto di ogni persona alla protezione dei propri dati personali e alla riservatezza delle informazioni.
- *Reato*: azione o omissione vietata dalla legge penale che per legge comporta una punizione.
- *Revenge porn*: diffusione non consensuale di immagini o video intimi o sessualmente espliciti con lo scopo di umiliare o vendicarsi di una persona.
- *Sexting*: diffusione di immagini o videoregistrazioni di contenuto sessuale tramite smartphone o computer. Anche se di per sé non è illegale (se effettuato con il consenso delle parti interessate e nel rispetto della privacy), è spesso ritenuto un comportamento socialmente deviante, ed è sicuramente un comportamento rischioso.
- *Stalking*: insieme di atti persecutori, ossessivi e reiterati nei confronti di una persona, come molestie, messaggi e telefonate ripetute, spionaggio, ecc. Il molestatore crea le

⁹ *Ibidem*. La questione è aperta e necessita adeguati approfondimenti.

condizioni per “costringere” la vittima a relazionarsi con lui/lei, generando in lei ansia o paura.

- *Stupro*: è l'esecuzione dell'atto sessuale tramite sopraffazione fisica, approfittando dell'inesperienza della vittima o basata su una situazione di abuso di autorità. Lo stupro esiste anche se tale azione è compiuta approfittando di una relazione di dipendenza che la vittima ha rispetto all'aggressore, sia essa di natura lavorativa, educativa, assistenziale o psicologica.
- *Vittima/sopravvissuta*: una persona, un M/V che ha subito un abuso. Gli atti e le carenze che turbano gravemente i M/V, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale.

III. Regolamento interno alla Congregazione

A) Strutture

1. La Congregazione¹⁰ è governata dal Superiore generale insieme al suo Consiglio, eletto nel corso del Capitolo generale, che si svolge ogni sei anni, secondo le indicazioni delle Costituzioni e del Direttorio della Pia Società San Gaetano. Essa è strutturata in “Unità religiose pastorali”, ciascuna delle quali è costituita dal Superiore generale e guidata da un Referente, nominato dal Superiore stesso, previa indicazione da parte dei religiosi che costituiscono l’Unità stessa.
2. Per quanto concerne la tutela dei M/V, la Congregazione si organizza con cinque figure di riferimento:
 - a. il Superiore di comunità: esercita con autorità ordinaria il governo sui religiosi della comunità, è il diretto responsabile del comportamento dei consacrati a lui affidati e delle persone che frequentano la comunità a vario titolo.
 - b. il Moderatore della pastorale: è il religioso presbitero canonicamente nominato moderatore della pastorale

10 Quanto concerne la struttura della Congregazione Pia Società San Gaetano è indicato nella Regola di Vita (Costituzioni e Direttorio) della stessa, approvata dalla Santa Sede il 25 dicembre 1991.

nella parrocchia affidata alla cura della comunità. Vigila sul comportamento dei confratelli e delle persone impegnate nel servizio ministeriale e nel volontariato in parrocchia. Assieme al Superiore di comunità, è la figura più immediatamente raggiungibile per eventuali reclami ed è chiamato a vigilare per prevenire ogni comportamento non idoneo alla vocazione.

- c. il Referente dell'Unità religiosa pastorale (URP): è il religioso nominato dal Superiore generale che coordina la vita di una "Unità religiosa pastorale" (formata da comunità religiose canonicamente erette e affini per territorio di appartenenza o missione). È l'anello di congiunzione decisivo per far arrivare le informazioni inerenti le esigenze della tutela dei M\V a tutti i destinatari e per tenere aggiornato il Superiore sull'andamento della vita delle comunità stesse.
- d. il Superiore generale: è il principale responsabile del comportamento dei religiosi della Congregazione, dei dipendenti e collaboratori di ogni settore dell'Ente. È compito del Superiore generale assieme al suo Consiglio scegliere il Referente per la tutela dei M\V e verificarne l'idoneità. Riceve i reclami e mantiene il contatto con il Dicastero per la Dottrina della Fede.
- e. il Referente per la tutela dei M\V: è nominato dal Superiore generale e dal suo Consiglio. Viene scelto tra i religiosi della Congregazione più adatti a tale scopo. Tale incarico rimane attivo per la durata del triennio

e poi potrà essere rinnovato dopo ogni Capitolo generale.

3. I Referenti delle URP informeranno periodicamente il Superiore generale sull'andamento della vita delle comunità, anche a riguardo della messa in pratica di questo Protocollo e dell'effettiva maturazione di una mentalità di prevenzione nelle comunità e fra i religiosi e i loro collaboratori. Spetta ai Referenti delle URP, in stretto contatto con il Referente per la tutela dei M\ V e in linea con le indicazioni e i documenti delle rispettive Conferenze episcopali locali, promuovere la formazione dei religiosi e degli operatori.

Una volta all'anno si realizzerà un incontro di Consulta tra il Consiglio generale e tutti i Referenti delle URP, che metterà sempre a tema la tutela dei M\ V, verificando l'aggiornamento del Protocollo e delle prassi formative nei differenti contesti, con il coordinamento del Referente nominato dal Superiore generale. Sarà compito di quest'ultimo proporre ai Referenti delle URP e far pervenire per tempo un questionario di verifica che aiuti a monitorare lo stato della situazione nelle rispettive realtà locali. Le risposte a tale questionario dovranno rimanere conservate formalmente nell'archivio della Congregazione, assieme a questo Protocollo e ad eventuali altri documenti prodotti dalla Congregazione stessa o dal suo Consiglio.

4. Compiti del Referente per la tutela dei M\ V:
 - è il consulente del Superiore generale in questa tema-

tica, per cui deve operare sempre in un atteggiamento di totale trasparenza e rendere conto periodicamente al Superiore generale stesso del lavoro svolto;

- deve rimanere aggiornato sul percorso ecclesiale;
- deve curare il contatto con il Servizio nazionale Tutela minori e adulti vulnerabili;
- deve favorire la collaborazione, in caso di necessità, con persone esperte (psicologi, canonisti, avvocati, ecc.) per garantire la formazione interna e l'accompagnamento adeguato di eventuali situazioni problematiche che dovessero presentarsi;
- deve curare la collaborazione con l'Equipe dei formatori e con l'Equipe centrale della Famiglia di don Ottorino, e proporre incontri formativi per formandi, professi perpetui e laici e laiche amici e collaboratori;
- è il referente per eventuali contributi nei vari ambiti pastorali ed educativi delle comunità della Congregazione: oratori, catechismo, gruppi giovani, attività sportive giovanili, attività con diversamente abili, lavoro educativo e scolastico, ecc.; e in caso riceve i reclami da presentare al Superiore generale;
- deve redigere e, quando necessario, aggiornare il "Protocollo per la tutela minori e persone vulnerabili";
- deve diffondere la conoscenza dei sussidi inerenti alla problematica prodotti dalla Santa Sede e dalle Conferenze episcopali locali.

5. Team educativo e scelta dei collaboratori

Nelle nostre opere e nelle parrocchie a noi affidate, il team educativo, i religiosi, gli impiegati e i volontari devono essere selezionati con cautela e formati con prudenza.

È molto importante scegliere con cautela, formare e supervisionare tutte le persone che per motivi di vocazione, lavoro, missione o ministero fanno parte della rete educativa e formativa della Congregazione e delle realtà a lei affidate, perché siano attente al problema e capaci eventualmente di gestirlo. Nella selezione dei volontari e del personale dipendente, si deve richiedere l'autocertificazione e l'impegno verso le regole di servizio, escludendo sempre dal lavoro con M\V coloro che hanno condanne o accuse.

Occorre far conoscere le norme ai lavoratori: i diritti dei minori, le leggi civili ed ecclesiali, le norme della Congregazione, le norme sociali, culturali, le convenzioni, l'etica professionale. Dobbiamo chiarire per tutti coloro che lavorano con e per noi i valori e le regole importanti per la protezione dei M\V:

- rispetto della dignità umana;
- orientamento e adesione ai valori cristiani;
- trasparenza;
- conoscenza e osservazione dei Diritti dell'Infanzia e delle indicazioni provenienti dagli organi preposti nella Chiesa;
- comportamento, atteggiamento e linguaggio etica-

mente appropriato;

- impegno e garanzia della tutela dei minori e delle persone vulnerabili;
- impegno e collaborazione per creare ambienti sicuri e protetti;
- promuovere e sostenere il benessere e l'integrità psico-fisica dei M/V;
- definire standards professionali: competenze, responsabilità, compiti;
- sostegno tra i pari: colleghi di lavoro, volontari, collaboratori, religiosi. Praticare in particolare la correzione fraterna;
- affrontare il tema, i problemi, i dubbi insieme: condividere e trovare soluzioni;
- discutere a livello istituzionale le procedure, il coinvolgimento pastorale e/o le assunzioni di religiosi e lavoratori laici, prevedere forme di accompagnamento spirituale e collegiale, supervisione, verifiche annuali, incontri, esercizi spirituali..;
- prendersi cura di se stessi per evitare "burnout" e il pericolo di diventare abusatori, discernere tra relazioni sane e non sane: autoconoscenza, esame di coscienza...;
- tener viva l'attenzione degli adulti e dei bambini sul problema, farlo conoscere e parlarne con correttezza e chiarezza, perché tutti ne siano consapevoli.

B) Procedure¹¹

Le procedure indicate di seguito si riferiscono ad atti commessi da un religioso della Congregazione. Tuttavia, alla luce della riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico, il nuovo **can. 1398** include tra i soggetti passibili del delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con minore o con persona vulnerabile anche i fedeli laici che godano di una dignità o svolgano un ufficio o una funzione nella Chiesa. Ne deriva che è obbligatorio l'avvio di un procedimento canonico anche nei confronti di operatori laici, e che le procedure sono valide anche per altri membri della Famiglia di don Ottorino o collaboratori nelle nostre parrocchie qualora si rendano responsabili di tali delitti.

1. Denuncia o segnalazione.

- Chiunque può presentare una segnalazione riguardo a un fatto vissuto o di cui sia stato testimone o di cui sia venuto a conoscenza.
- La notizia di un eventuale abuso sessuale commesso da un religioso può giungere al Superiore generale da varie fonti:
 - la vigilanza generale che il Superiore generale esercita sull'osservanza della disciplina religiosa;

11 Cfr. CEI-CISM, *Linee guida per la tutela dei minori e persone vulnerabili*, 2023, pp. 10-14.

- la denuncia formale, orale o scritta, fatta al superiore o ad altra autorità ecclesiastica o giudiziaria civile, da parte di una o più persone informate sui fatti;
 - la querela della parte lesa;
 - il fatto che un certo numero di persone parli dell'episodio delittuoso, anche senza averne i dati precisi;
 - la richiesta presentata dai fedeli di allontanamento del religioso dal luogo;
 - le notizie diffuse dai mezzi di pubblica informazione;
 - per iscritto da anonimo.
- Tutto il personale è tenuto a comunicare immediatamente, al Superiore religioso o a colui che si ritiene abile ad accogliere la confidenza, qualsiasi segnalazione di abuso, anche nei casi in cui viene ricevuta in modo confidenziale oppure riguarda un membro del personale al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni e coinvolge qualunque M/V.
 - La mancata segnalazione di un sospetto di abuso costituisce una violazione al presente regolamento e può comportare l'adozione di misure disciplinari.
 - Qualsiasi accusa o segnalazione di abuso deve essere gestita con empatia, tempestività, professionalità e riservatezza al fine di tutelare i diritti di tutte le parti coinvolte.
2. Ricezione dell'accusa.
- Chi riceve l'accusa dovrà dimostrare alla persona (minore o adulto) che accusa particolare accoglienza, conside-

razione, sostegno e disponibilità a fare chiarezza sull'accaduto, assicurando l'impegno necessario per affrontare la questione nel modo dovuto.

- Nei casi in cui l'abuso sessuale è connesso con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (NGD¹², art. 4 §1) deve essere comunicato al Dicastero per la Dottrina della Fede (DDF) come richiesto da NGD art 10. In tal caso colui che denuncia ha il diritto che il suo nome non sia fatto conoscere al religioso denunciato (NGD, art. 4 §2).
 - Il Superiore generale o il suo delegato immediatamente registri per iscritto i contenuti dell'accusa e ne rediga una sintesi. Se possibile, può chiedere alla persona che fa l'accusa di verificare quanto scritto.
 - Il Superiore generale si dichiari disponibile a offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime.
 - Eventuali accuse anonime non siano scartate, ma siano oggetto di verifica prudente e oculata. Le segnalazioni anonime del tutto generiche o palesemente infondate e calunniose non meritano alcuna attenzione.
3. Cosa fare quando si è ricevuta una accusa.
- Ricevuta un'accusa, il Superiore generale, secondo quanto previsto dal can. 1717 § 1 deve verificare la verosimiglianza della *notitia de delicto*, prestando attenzione oltre

12 Dicastero per la Dottrina della Fede, *Normae de gravioribus delictis*, 2010.

che al contenuto della notizia anche alla probabilità della sua veracità ossia della sua non manifesta infondatezza. La prima domanda da porsi davanti alla notizia dell'abuso è se, in concreto, essa sia almeno verosimile e sia una "accusa credibile" cioè un'accusa che non sia manifestamente falsa o futile.

- Se la notizia giunge da un'autorità pubblica e sia già nota, o in seguito di un'azione cautelare come l'arresto, il Superiore generale segua con particolare attenzione il confratello coinvolto, non facendo mancare l'appoggio morale e materiale, ma d'altra parte senza cadere in alcun tipo di parzialità.

4. Indagine previa.¹³

- Se la segnalazione risulta credibile (*saltem verisimilis*) si svolga un'indagine previa, secondo l'art. 16 SST (cfr anche cann. 1717 CIC). Qualora si riscontrasse l'infondatezza, il Superiore comunque deve mantenere una nota della segnalazione con la motivazione scritta della non verosimiglianza della notizia (cfr *Vademecum*, n. 16).
- Il Superiore generale nomini quanto prima una persona di sua fiducia che sia responsabile del dialogo con la stampa e delle comunicazioni ufficiali sul caso, da elaborare e pubblicare nei modi e con i contenuti adeguatamente concordati con il Superiore stesso. A tal fine, tale incari-

¹³ Cfr. *Vademecum* (2022), n. 16.

cato della comunicazione deve essere in costante dialogo e confronto con il Superiore, tenendolo aggiornato degli eventuali sviluppi della diffusione delle notizie sul caso nei vari canali informativi.

- Il Superiore generale provvede a incaricare una persona adatta per compiere l'indagine previa (cfr CIC cann. 1717 e 1428 §1-2). L'eventuale omissione di questo dovere potrebbe costituire un delitto perseguibile ai sensi del CIC.¹⁴ Il percorso portato avanti dall'incaricato deve svolgersi in un atteggiamento di totale trasparenza, con una comunicazione frequente con il Superiore stesso.
- L'indagine previa non è un processo ma è finalizzata alla raccolta di dati utili per accreditarne la verosimiglianza. Deve essere eseguita nel rispetto delle leggi civili dello Stato in cui è stato segnalato il delitto, e in caso è possibile incaricare un religioso professore perpetuo facente funzione di notaio (cfr CIC can 483 §2), perché assista chi svolge l'indagine previa al fine di garantire la fede pubblica degli atti da lui redatti.
- Si raccomanda, ai fini dell'equità e dell'esercizio ragionevole della giustizia, che la durata dell'indagine previa sia adeguata alle finalità dell'indagine stessa, ossia il raggiungimento della fondata verosimiglianza della *notitia de delicto*. Il protrarsi ingiustificato della durata dell'in-

14 Non solo, ma anche ai sensi del motu proprio *Come una madre amorevole*, nonché dell'art. 1 § 1, b VELM.

dagine previa può costituire una negligenza da parte dell'autorità.

Circa questa indagine, nel caso di un religioso, siano tenuti presenti i punti seguenti:

- ✓ l'indagine circa le accuse deve essere fatta nel rispetto del principio di privatezza e del buon nome delle persone implicate.
- ✓ Durante l'indagine previa il Superiore generale adottati nei confronti del religioso accusato provvedimenti cautelari adeguati al caso concreto al fine di evitare il rischio che i fatti delittuosi si ripetano (can. 1722 e Normae art. 19), ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria.¹⁵
- ✓ I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni, se la segretezza

15 A tal fine, il semplice trasferimento del religioso risulta in genere inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico. Nell'adozione di questi provvedimenti si ricerchi per quanto possibile la cooperazione del religioso, ma senza detrimento della loro efficacia; in ogni caso, l'adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del religioso. Specie nel caso in cui l'addebito dei comportamenti in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del religioso

vada a danno delle parti coinvolte e del popolo di Dio.

- ✓ Il Superiore generale o l'incaricato indagli con prudenza, pertanto durante le indagini non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno (CIC 1717 § 2) sia dell'accusa che dell'indagato, anche quando la notizia del delitto sia diventata pubblica. L'indagine previa sia condotta nel modo più riservato possibile. La questione è da ritenere *sub secreto pontificio* ai sensi dell'art. 30,1 delle *Normae*.
- ✓ Oggetto dell'indagine preliminare sono «le prove relative ai fatti e all'imputabilità» (can. 695 § 2). Non vanno omesse le circostanze attenuanti o aggravanti. Per «fatti» deve intendersi quanto è accaduto, provocato consapevolmente e volontariamente dall'essere umano.
- ✓ L'indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l'età delle vittime, il danno arrecato, l'eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non *graviora*.
- ✓ Deve trattarsi di violazione esterna (oggettiva) della legge penale. Le prove sono argomenti addotti perché chi conduce l'indagine possa convincersi razionalmente della fondatezza e verità di quanto si asserisce.
- ✓ L'ammissione delle prove spetta a chi conduce l'inda-

gine, garante del legittimo svolgimento dell'investigazione.

- ✓ Nel corso dell'indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche chiedendo al Vescovo di altre diocesi ove l'indagato abbia dimorato o, se ha prestato servizio in altre comunità della Congregazione, al relativo Superiore locale o Delegato; salvaguardata la fama attuale dell'accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell'autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno *ex bono et aequo ex* can. 1718 § 4.
- ✓ In merito alle testimonianze, è consigliabile la presenza di un notaio e la sottoscrizione della medesima (cann. 1562-1569) da prestare sotto giuramento *de veritate*. Si ricorda che all'accusato non va chiesto il giuramento *de veritate* (can. 1728 § 2).
- ✓ L'assunzione della testimonianza del minore presuntivamente leso deve avvenire solo se determinante per l'accertamento del fatto e previo consenso scritto dei genitori o dei tutori legali. Nel caso, si proceda in un ambiente protetto e riservato, in perfetta osservanza delle metodologie e dei criteri di ascolto della presunta vittima di abuso sessuale, alla presenza di un professionista in possesso di competenze specifiche, relative alle condizioni psicologiche, cognitive ed emotive del soggetto debole. Il minore può sempre

farsi assistere e supportare dai genitori o dal tutore legale o da altro soggetto di fiducia indicato da lui stesso o dai suoi rappresentanti legali. Anche e soprattutto in tale fase è prioritario il benessere del minore.

- ✓ Durante l'indagine preliminare l'accusa e le prove devono essere rese note al religioso accusato e gli deve essere data la facoltà di difendersi (can. 1620, 7°). Si ricordi che anche un eventuale decreto di dimissione emesso con procedura amministrativa (cann. 696-697) risulterebbe viziato da nullità qualora fosse stato negato o coartato il diritto alla difesa.
- ✓ Spetta al prudente giudizio del Superiore generale, d'intesa con l'incaricato, se è stato nominato, decidere la conclusione dell'indagine preliminare. Gli elementi raccolti devono essere ritenuti sufficienti e deve essere escluso ogni ragionevole dubbio circa la verità.
- ✓ In tutte le fasi del procedimento il Superiore generale non potrà mai avvalersi dell'opera del suo Consiglio in riferimento all'art. 30,1 delle Normae che stabilisce che la questione è da ritenere *sub secreto pontificio*.

5. Conclusione indagine previa.

L'indagine previa, se evidenzia la verosimiglianza dell'accusa, si conclude con una comunicazione scritta al DDE, poiché riguarda un chierico, secondo le indicazioni del Vademecum (2020), nn. 66-75, mantenendone copia nell'Archivio Generale della Congregazione; e si rimane

in attesa del riscontro del DDF, che orienterà il da farsi successivo con rispetto alla persona in questione.

NB: Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l'autorità ecclesiastica presenti denuncia alle *autorità civili* competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi.

C) Risorse

- La Congregazione nomina come referente un religioso qualificato.
- Il Superiore generale si informerà periodicamente sulle condizioni della vittima dell'abuso sessuale e della sua famiglia. Alla scadenza del suo mandato informa il nuovo Superiore. Inoltre potrà contribuire all'onere di assistenza psico-terapeutica o all'eventuale risarcimento economico.
- La Congregazione attiva un "Percorso personalizzato di tutela" per le persone di cui è accertato il delitto; tale Percorso preveda i seguenti punti:
 - a. che sia messo per iscritto e che sia firmato dall'interessato, dal Superiore generale e da almeno una persona direttamente coinvolta nella supervisione del religioso;
 - b. che si sottoponga ad una valutazione psicodiagnostica, che tracci il suo profilo di personalità e un chia-

ro quadro del comportamento abusante, cercando di stabilire se vi sia una situazione di disturbo e quale sia il rischio di reiterazione dell'abuso. Nel caso di disturbo mentale tale rischio è da considerarsi più elevato.

- c. In secondo luogo è importante considerare quanto tale persona sia motivata a volersi sottoporre a un programma di trattamento (farmacologico, psicoterapeutico) per elaborare le dinamiche affettive profonde (specie traumatiche), fronteggiare le distorte pulsioni sessuali e soprattutto evitare la reiterazione riacquistando un controllo sul comportamento.
- d. La Congregazione lo inserisca in un contesto comunitario protetto (anche extra congregazionale): una comunità, possibilmente specializza in questo tipo di accoglienza, dove il religioso risieda a certe condizioni. Questo è utile per due ragioni. In questo tipo di contesto, dove non sia possibile frequentare minori, diminuisce l'eventualità di comportamenti sessuali devianti. Le regole e la struttura giornaliera che tale comunità impone alla persona contribuiscono a sottrarla da occasioni di ricaduta, agendo dall'esterno attraverso una limitazione fisica e sociale che non è detentiva e permette al religioso di vivere il suo abituale corso di vita insieme ad altri confratelli, conservando il suo senso di identità e appartenenza.
- e. La Congregazione vigili sul rispetto da parte della

persona condannata delle decisioni del Dicastero a riguardo dell'esercizio del ministero ordinato.

- f. La Congregazione attui modalità di monitoraggio dell'impiego da parte del religioso di mezzi di comunicazione digitale, di social media e dell'accesso a internet in genere.
- g. La Congregazione impedisca che la persona in qualsiasi modo incontri di nuovo le sue vittime, se non richiesto esplicitamente da queste e con la presenza di testimoni scelti dal Superiore generale stesso.
- h. La Congregazione metta regole per le relazioni con familiari e amici, in modo da impedire relazioni con minori senza adeguata supervisione.
- i. La Congregazione metta regole relative alla gestione del denaro e alla trasparenza economica.
- j. La Congregazione preveda delle sanzioni disciplinari in caso di inadempienze relative a tale "Percorso personalizzato di tutela".
- k. Il Superiore generale informi le autorità ecclesiastiche del luogo a riguardo delle disposizioni disciplinari.

D) Documenti e atti normativi di riferimento

- Codice di Diritto Canonico;
- Costituzione Apostolica *Pastor bonus* (art. 52), 28.06.1988;
- Costituzione Apostolica *Pascite Gregem Dei*, 23.05.2021;
- Lettera apostolica in forma di "Motu proprio" di papa

Giovanni Paolo II, sulle norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, 30.04.2001;

- Norme sostanziali circa i delitti più gravi riservati alla competenza esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede, papa Benedetto XVI, 21.05.2010;
- Norme sui delitti riservati della Congregazione per la Dottrina della Fede, 11.10.2021;
- *Lettera del Santo Padre Francesco al popolo di Dio*, 20.08.2018;
- Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” di papa Francesco, *Come una madre amorevole*, 04.06.2016;
- Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” di papa Francesco, *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26.03.2019;
- Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” di papa Francesco, *Vos estis lux mundi*, 07.05.2019, aggiornata il 25.03.2023;
- *Vademecum*, su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, redatto dal Dicastero per la Dottrina della Fede, 05.06.2022;
- *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, redatte dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori, 24.06.2019, aggiornate a novembre 2023.

IV. Programmi educativi e formazione

- ✓ La formazione sui temi inerenti la tutela dei M\V rientra appieno nella più estesa prospettiva educativa che mira a generare una dinamica sinodale di corresponsabilità e cura reciproca delle relazioni, imparando a gestire al meglio i confini e i vincoli affettivi, anche nei rapporti inerenti la vita spirituale delle persone (accompagnamento \ direzione spirituale; confessione; ecc.). Partendo da una prospettiva antropologica ed ecclesiale evangelica, ha lo scopo di promuovere consapevolezza, atteggiamenti e comportamenti adeguati a prevenire e a vigilare sui possibili rischi inerenti a stili relazionali inopportuni nelle comunità, nelle parrocchie, nel contesto scolastico, nel mondo digitale.
- ✓ La Congregazione, sotto il coordinamento del Referente per la tutela dei M\V, assume i sussidi che la Santa Sede e le Conferenze episcopali locali (in particolare, la CEI, in quanto la Sede della Congregazione si trova in Italia) produce per questo Servizio, e li propone ai religiosi sia nella formazione permanente sia in quella iniziale; inoltre si avvale degli incontri di formazione organizzati dai Dicasteri della Santa Sede e dalle Conferenze dei religiosi. Si impegna inoltre a fornire l'adeguata formazione anche ai laici e laiche facenti parte della Famiglia carismatica denominata "Famiglia di don Ottorino", e ai collaboratori e collaboratrici (volontari e dipendenti) che operano nelle

realtà pastorali e nelle scuole facenti riferimento all'agire ministeriale e alla responsabilità giuridica dei religiosi stessi.

- ✓ Tale formazione deve essere continua, per cui è necessario prevedere periodicamente la proposta di incontri e\o itinerari formativi ad hoc, finalizzati non solo ad aggiornare tutti i soggetti coinvolti degli sviluppi delle normative e dei processi in atto nella Chiesa e nella società civile, ma anche a favorire una costante crescita affettiva e relazionale di ciascuno, in modo da contribuire significativamente a creare un ambiente educativo protetto e sano. La logica della prevenzione sia continuamente proposta come modello da perseguire nella maniera di comprendere e organizzare le attività pastorali ed educative delle nostre comunità religiose, ministeriali e formative.
- ✓ Sono destinatari di tali programmi educativi:
 - I religiosi membri della Congregazione;
 - Le Sorelle nella diaconia;
 - Gli Amici di don Ottorino;
 - I collaboratori e le collaboratrici (laici e laiche, consacrati e consacrate, altri ministri ordinati), in particolare gli educatori (animatori giovanili, catechisti, genitori, ecc.), delle nostre comunità pastorali;
 - I dipendenti delle nostre strutture pastorali e accademiche;
 - Gli studenti e i genitori delle nostre scuole.
- ✓ **Come ascoltare il minore che spontaneamente racconta**

un atto di violenza

Nel caso in cui un minore, per la particolare confidenza con l'adulto, dovesse riferire di essere stato vittima di abusi, violenze, maltrattamenti o atti di bullismo, occorre un atteggiamento delicato da parte di chi riceve la confidenza. Si deve limitare ad ascoltare ed a raccogliere il racconto spontaneo del minore, senza fare domande, cioè ascoltando proprio quello che il minore si sente di raccontare. Infatti sono da evitare le domande invadenti e inopportune, perché vanno ad incidere negativamente su un vissuto già fortemente pregiudicato. Se fosse necessario dare un input al dialogo con la vittima, è consigliabile riprendere qualche sua frase per incoraggiare a continuare il suo racconto spontaneo (es. "dicevi che quel giorno eri a casa...").

Un altro aspetto importante nel colloquio è la gestione delle proprie emozioni. È fondamentale, in questo momento di ascolto, che l'adulto sappia gestire le proprie emozioni, anche quando la situazione ci spaventa per la sua gravità. Il minore, infatti, deve percepire la vicinanza, il non giudizio, il sostegno e la sicurezza da parte dell'adulto che lo ascolta, altrimenti si rinchiede nella sua sofferenza e potrebbe anche rafforzare il suo senso di colpa o vergogna. Se si è in questa disposizione, il minore si sentirà libero di esprimersi e avrà anche la possibilità di conoscere un altro modo di rapportarsi con gli adulti. Non è compito dell'adulto con cui si confida la vittima accertare

la veridicità e la validità del suo racconto, né tantomeno elaborare una diagnosi. Bisogna piuttosto offrire uno spazio nel quale il minore si possa esprimere ed essere riconosciuto come vittima, un punto di partenza fondamentale per iniziare un possibile cammino di ricostruzione personale. Per questo non è consentito registrare il colloquio col minore né sottoporre il minore ad ulteriori colloqui.

V. Sigle e abbreviazioni

CEI: Conferenza Episcopale Italiana.

CIC: *Codex Iuris Canonici* (Codice di Diritto Canonico).

CISM: Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori.

M\ V: minorenni e adulti vulnerabili.

DDF: Dicastero per la Dottrina della Fede.

NGD: *Normae de gravioribus delictis* (Dicastero per la Dottrina della Fede, 2010).

URP: Unità religiosa pastorale.

VELM: *Vos estis lux mundi* (Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” di papa Francesco, 07.05.2019, aggiornata il 25.03.2023).

VI. Approvazione

Il presente protocollo è stato approvato in data 15 maggio 2026 dal Consiglio generale della Pia Società San Gaetano.

Entra in vigore a partire dal 24 maggio 2026.

Pia Società San Gaetano

Casa dell'Immacolata

via Mora, 57 - Vicenza

Tel 0444 933333

www.piasocietasangaetano.it



PIA SOCIETÀ
San Gaetano